

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, DROGA E SERVIZIO CIVILE

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e successive modificazioni;
- VISTO** l’art. 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;
- VISTO** in particolare, l’art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l’organizzazione interna delle Strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario Generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;
- VISTO** in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 23 luglio 2002, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, come modificato dal DPCM 29 ottobre 2009;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 dicembre 2002 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 concernente “Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e in particolare l’art. 1, comma 1, lett. d);
- VISTO** il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" ed in particolare l'art. 19, comma 1, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e in particolare l'art. 1, commi 376 e 377;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 recante nomina del Sen. Carlo Amedeo Giovanardi a Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 recante delega di funzioni in materia di politiche antidroga, politiche per la famiglia e servizio civile al Sottosegretario di Stato Sen. Carlo Amedeo Giovanardi;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

RITENUTO necessario procedere a disciplinare l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche antidroga

SENTITE le organizzazioni sindacali:

Decreta

Articolo 1

(Dipartimento per le politiche antidroga)

1. Il Dipartimento per le politiche antidroga, di seguito denominato "Dipartimento", è organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Articolo 2

(Funzioni)

Il Dipartimento per le politiche antidroga è la struttura di supporto di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato per la promozione, il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

coordinamento ed il raccordo delle azioni di Governo in materia di politiche antidroga. Il Dipartimento in particolare provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché a promuovere e realizzare attività di collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunità terapeutiche i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione e del reinserimento dei tossicodipendenti, provvedendo alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e all'aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Il Dipartimento cura la definizione ed il monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e concertando al contempo le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le Regioni, le Province autonome e le organizzazioni del privato sociale, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Cura, inoltre, l'attività di informazione e comunicazione istituzionale del Governo in materia di politiche antidroga. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, così come previsto dagli indirizzi europei in materia, all'evidenziazione dei rischi e delle possibili conseguenze rilevanti per la salute della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo dell'andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore. Promuove, finanzia e coordina attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell'incidentalità correlata all'uso di droga e alcol. Nell'ambito del Dipartimento opera l'osservatorio permanente italiano sulle droghe e sulle tossicodipendenze come previsto dall'art.1 del DPR 309/90 e successive modifiche, che cura la raccolta, anche provvedendo al coordinamento dei flussi di dati dalle amministrazioni interessate, l'elaborazione e l'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psicosociali e di documentazione sul consumo, l'abuso, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, provvede alle esigenze informative e di documentazione.

Articolo 3

(Organo di Governo)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario dallo stesso delegato, è l'organo di governo del Dipartimento.
2. L'Organo di governo esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti, provvede alla nomina dei rappresentanti italiani in seno agli organismi internazionali, dei componenti del Comitato scientifico e della Consulta degli esperti e degli operatori.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 4 *(Capo del Dipartimento)*

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi dell'articolo 18 e dell'articolo 21, commi 6 e 7, e dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, esercita i poteri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, e all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 e successive modificazioni.

2. Il Capo del Dipartimento cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde delle sue attività e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato alle politiche antidroga. Coordina le relazioni fra gli uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo fra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione dell'autorità politica. Fornisce il necessario supporto all'autorità politica nell'esercizio di funzioni concernenti i rapporti con gli organi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, con le organizzazioni internazionali, con Paesi Europei e Extra Europei, in materia di politiche antidroga.

3. Il capo del Dipartimento è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'osservatorio permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, previsto dall'art.1 del DPR 309/90 e successive modifiche.

4. Per l'esame di particolari questioni, il Capo del Dipartimento può, ai sensi della articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o funzionari, ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.

5. Le funzioni vicarie, nei casi di assenza o impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite con provvedimento del Ministro o sottosegretario competente, su proposta del capo dipartimento. In mancanza di tale provvedimento, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica tra quelli in servizio presso la il Dipartimento.

Articolo 5 *(Organizzazione del dipartimento)*

1. Il Dipartimento si articola in due uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti 2 coordinatori con funzione di livello dirigenziale generale, e in 4 servizi cui sono preposti 4 coordinatori con incarico di livello dirigenziale non generale.

2. Gli uffici del dipartimento sono i seguenti:

- a) Ufficio I: denominato "Ufficio tecnico-scientifico"
- b) Ufficio II: denominato "Ufficio amministrativo contabile"



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 6 (Ufficio I)

1. L'Ufficio I denominato "ufficio tecnico scientifico" espleta funzioni di studio, definizione, approfondimento e gestione degli aspetti tecnicoscintifici sulle tossicodipendenze. L'Ufficio si articola nei seguenti 2 servizi:

- a) Servizio I: "Progetti, collaborazioni e rapporti internazionali"
- b) Servizio II: "Osservatorio"

2. Il Servizio I provvede: alla definizione, monitoraggio e valutazione del Piano di Azione Nazionale contro le droghe, alla progettazione, alla gestione e al monitoraggio delle attività e dei progetti nazionali. Il servizio I, in collaborazione con gli altri servizi, organizza conferenze, convegni e gestisce la Conferenza Nazionale sulle Tossicodipendenze in osservanza a quanto previsto dal Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni.

Il servizio I provvede anche alla gestione operativa delle collaborazioni e degli organi di consultazione, così come previsto dal Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni, quali il Comitato scientifico, la Consulta degli esperti e degli operatori sociali, oltre che al coordinamento e alla gestione dei rapporti con la rete dei centri collaborativi convenzionati sulla base dei progetti specifici finanziati nel campo tossicodipendenze dal Dipartimento.

Il servizio I fornisce altresì supporto finalizzato al coordinamento intergovernativo dei Ministeri e delle Amministrazioni centrali, così come riportato nell'articolo 2 ed in particolare per il coordinamento delle politiche e le strategie nazionali e per il coordinamento delle attività, degli interventi, dei flussi informativi e delle rappresentanze nazionali presso enti ed organizzazioni Europee in materia di droga. Cura l'istruttoria necessaria alla formulazione della risposta agli atti di sindacato ispettivo.

Inoltre provvede ad assicurare per conto del Dipartimento la presenza del Governo negli organismi comunitari e internazionali competenti in materia di droga, fornendo il supporto per le relazioni con gli altri paesi europei ed extraeuropei e con gli organismi comunitari ed internazionali. Mantiene, coordina e gestisce il flusso delle informazioni in entrata ed in uscita verso gli organismi internazionali coinvolti ivi compreso l'Osservatorio Europeo sulle Tossicodipendenze (OEDT) e il Punto Focale Reitox. Mantiene gli indirizzi istituzionali aggiornati.

Il servizio I provvede anche alla stesura della documentazione, alla traduzione, adattamento e divulgazione dei documenti degli Organismi Internazionali, dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa in materia di politiche antidroga nonché all'aggiornamento dei portali informativi internet e al coordinamento con altri centri di documentazione dei Ministeri competenti in materia di politiche antidroga, inoltre, mantiene l'archivio digitalizzato della documentazione di cui alle attività sopra riportate.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. Il Servizio II provvede:

come previsto dall'art.1 del DPR 309/90 e successive modifiche, alla raccolta, al coordinamento dei flussi di dati dalle amministrazioni interessate, all'elaborazione e all'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psicosociali e di documentazione sul consumo, l'abuso, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, provvedendo inoltre alle esigenze informative e di documentazione.

Il Servizio provvede, supportando il Capo del Dipartimento, anche alla preparazione della reportistica istituzionale quale la relazione al Parlamento e gli altri rapporti alle istituzioni internazionali, al sistema nazionale di allerta precoce e al mantenimento della base dati integrata. Il servizio provvede alla preparazione di linee di indirizzo aggiornate e scientificamente orientate in ambito della prevenzione, della cura, della riabilitazione e dell'organizzazione dei sistemi e dei metodi innovativi per la lotta alla droga, nonché della loro relativa comunicazione.

Articolo 7 (Ufficio II)

1. L'Ufficio II, denominato "Ufficio Amministrativo Contabile", gestisce gli affari generali e del personale e cura la programmazione di bilancio e la gestione contabile del Dipartimento. Si coordina con l'Ufficio I per il supporto delle attività tecnico scientifiche.

2. L'Ufficio II si articola in due servizi

- a) Servizio I "Affari generali e gestione del personale";
- b) Servizio II "Programmazione bilancio e gestione contabile"

Il servizio I provvede :

- a) alla gestione amministrativa del personale
- b) a curare i rapporti con il Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane e con il Dipartimento per le risorse strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Servizio II provvede :

- a) a collaborare alla definizione della programmazione generale del Dipartimento con verifica della fattibilità amministrativo contabile delle attività prospettate e da inserire in programmazione;
- b) al supporto operativo ed amministrativo-contabile delle azioni e delle attività del Dipartimento, alla trattazione e coordinamento degli affari amministrativi di carattere generale, gestione dei flussi documentali di tipo amministrativo contabile, assicurando il funzionamento e l'implementazione delle procedure informatizzate operanti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in coordinamento con le preposte strutture del Segretario Generale.
- c) a coordinare le attività di gestione del bilancio del dipartimento e alla cura dei rapporti con l'Ufficio di Bilancio e Ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- d) a predisporre e conservare le scritture contabili, nonché agli altri adempimenti contabili conseguenti l'adozione di atti e provvedimenti che comportino impegni di spesa;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

f) a predisporre gli atti contrattuali e di regolamentazione del rapporto con enti terzi, nonché alla gestione amministrativa e al controllo della contabilità dei progetti e delle attività per la realizzazione di obiettivi di studio, intervento o ricerca.

Articolo 8 (Segreteria del Capo Dipartimento)

1. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera una segreteria di livello non dirigenziale che svolge attività di archiviazione e protocollo, gestione delle richieste sabs e supporta il Capo Dipartimento nelle attività di comunicazione istituzionale e di informazione rivolta a terzi riguardanti gli interventi di prevenzione e delle politiche antidroga.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 13 DIC. 2009

Sen. Carlo Giovanardi

MINISTERI ISTITUZIONALI


Pres. Cons. Ministri

Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Add. 15 MAR. 2010

Reg. n. 2 Fog. n. 325

ROMA, 2009 - I.P.Z.S. S.p.A. - S. COD. 011UXC00010



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTO DA N. 7 FOGLI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DI BILANCIO E RAGIONERIA

VISTO E ANNOTATO AL N. 553/2010

Roma, 23/12/2009

IL REVISORE

IL DIRIGENTE